aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0424024
del 24/04/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Allegati: /
Fascicolo: 2021/13.8.2.0.0/1

Ai tecnici competenti in acustica
residenti in Regione Liguria
LORO SEDI

p.c. Ordini e collegi professionali della Regione Liguria

Oggetto: ENTECA - Modifica dei termini per il primo ciclo di aggiornamento professionale obbligatorio e nuove modalità per la presentazione delle istanze e comunicazioni dei tecnici competenti in acustica.

Si porta a conoscenza che con la conversione del decreto-legge n. 215/2023 (D.L. "Milleproroghe") in legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 12, comma 6-octies, sono stati modificati i termini per l'aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, estendendo **da cinque ad otto anni** il periodo entro cui svolgere **il primo ciclo di aggiornamento professionale** da parte degli iscritti all'elenco indicato all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017 (ENTECA).

Pertanto, l'Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, al punto 2, a seguito della modifica sopra indicata, recita: "Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, **nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione** nell'elenco **e per ogni quinquennio successivo**, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno **30 ore, distribuite su almeno tre anni**."

Si sottolinea che:

- il primo ciclo di aggiornamento, della durata di 8 anni, decorre dalla data di iscrizione in ENTECA, pertanto, per gli iscritti al 10.12.2018 si concluderà il 9.12.2026;
- i cicli successivi al primo continuano ad avere durata 5 anni (per gli iscritti al 10.12.2018, il secondo ciclo di aggiornamento decorrerà dal 10.12.2026 e si concluderà il 9.12.2031).

Tanto premesso, a fronte delle modifiche intervenute, si ritiene utile chiarire quanto segue:

- i tecnici che hanno già svolto 30 ore, o più, ripartite in almeno 3 anni, continuano a ritenersi regolari fino all'ottavo anno dalla data di iscrizione (ad es: gli iscritti dal 10/12/2018 non hanno altri obblighi fino al 09/12/2026, salvo ulteriore formazione volontaria);

- i tecnici che hanno svolto 30 ore, o più, ripartite in 2 anni, hanno la possibilità di conseguire il requisito della ripartizione triennale, svolgendo entro l'ottavo anno almeno un ulteriore corso di formazione;
- i tecnici che hanno svolto 30 ore, o più, in un solo anno, hanno la possibilità di conseguire il requisito della ripartizione triennale, svolgendo entro l'ottavo anno almeno 2 ulteriori corsi di formazione da distribuirsi su due anni diversi (uno per ogni anno) da quello dei corsi già svolti;
- i tecnici che hanno svolto meno di 30 ore (o nemmeno un'ora) nel quinquennio precedente alla modifica introdotta con la suddetta legge 18/2024 possono completare l'intero ciclo di aggiornamento obbligatorio nei tre anni addizionali concessi dal ministero, nel rispetto della ripartizione triennale delle ore di aggiornamento.

Si ricorda che, fatte salve eventuali ulteriori modifiche normative, i tecnici che non adempiranno agli obblighi di aggiornamento previsti e sopra descritti saranno oggetto di sospensione e successiva cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

I tecnici iscritti in ENTECA alla data del 10/12/2018 che, nel quinquennio precedente alla modifica introdotta con la suddetta legge 18/2024, non abbiano svolto nemmeno un'ora di aggiornamento, dovranno, entro il 9/12/2024, effettuare almeno un corso di formazione, pena la sospensione e successiva cancellazione dall'elenco nazionale. In assenza di tale adempimento, non è infatti possibile recuperare il requisito della ripartizione triennale delle ore di formazione.

Si coglie l'occasione per informare i tecnici in indirizzo che **da oggi è possibile presentare on line le istanze di iscrizione e cancellazione dall'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA), le comunicazioni di aggiornamento dei dati o di cambio residenza, nonché le dichiarazioni di avvenuta partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, tramite gli applicativi pubblicati alla voce ISTANZE E COMUNICAZIONI, alla pagina web https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/TECNICI_COMPETENTI_ACUSTICA.**

I nuovi applicativi richiedono l'accesso e l'autenticazione tramite credenziali SPID, Tessera Sanitaria (TS-CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) e permettono la compilazione on line dell'istanza/comunicazione prescelta, nonché l'assolvimento virtuale degli oneri di bollo, ove richiesti. I nuovi applicativi consentono di salvare la bozza della domanda/comunicazione per proseguirne in un momento successivo la compilazione.

Tramite il nuovo sistema, inoltre, le istanze/comunicazioni saranno protocollate ed inviate al Settore Ecologia della Regione Liguria, per l'avvio del relativo procedimento amministrativo, per le attività di modifica dei dati pubblicati o registrazione delle ore di aggiornamento sostenute.

Le dichiarazioni precedentemente trasmesse a Regione Liguria con la modulistica via PEC non dovranno essere ritrasmesse con il nuovo applicativo.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet di Regione Liguria.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate scrivendo alla casella di posta elettronica ecologia@regione.liguria.it.

La presente comunicazione è trasmessa per conoscenza anche a ordini e collegi professionali della regione, con preghiera di darne la massima diffusione presso i propri iscritti.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 28-03-2024 17:28:35
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026